

**COMUNE DI POLLONE**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 34

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS VINCENZO	Sindaco	Sì
ACQUADRO MARIALUCIA	Consigliere	Sì
MOSCA BRUNO	Consigliere	Sì
GUGLIELMINOTTI MARCO	Consigliere	Giust.
CERRUTI TERESINA	Consigliere	Giust.
AMETIS MARIA	Consigliere	Sì
POZZO ACHILLE	Consigliere	Sì
BARBERA LORENZO	Consigliere	Sì
BORTOLUZZI MAURO	Consigliere	Giust.
VEZZU' PAOLO	Consigliere	Giust.
TARELLO MASSIMO	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Franco FONTANELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FERRARIS VINCENZO**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18/08/200, n.267, recante norme sull'ordinamento delle autonomie locali, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, precisando che tale termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione e Comunicazione, sentita la conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

VISTA la delibera di C.C. n. 33 del 01.09.2014, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come modificata con successive deliberazioni, la quale comprende la TARI;

RICHIAMATI:

-l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n.196 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 193, comma 3, del D. Lgs. vo 267/2000, come modificato dall'art.1, comma 444, della L. 24/12/2012 n. 228 che, consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l'adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RILEVATO nello specifico che, il comma 683, dell'art.1 della Legge n. 147/2013 testualmente recita “ il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia omissis “;

CONSIDERATO:

- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158(cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);
- che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;
- che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la

determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

- che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;
- che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Ka Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 comma 2 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
- che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti;

TENUTO conto altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida Ministeriali pubblicate l'8 Febbraio 2018, interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 292.183,97, mentre il Piano Economico Finanziario 2019 del Comune di Pollone in approvazione con il presente atto, è pari a Euro 271.109,28;

VERIFICATO pertanto che il PEF 2018 del Comune di Pollone risulta inferiore, rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra illustrate ed evidenziate nell'allegato prospetto;

RITENUTO, al fine di rendere l'incasso del tributo più confacente alle esigenze del Comune ed al gestore del servizio, di disciplinare il versamento in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 15.06.2019 ed il 15.02.2020;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2017 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12 che così recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

VISTI i Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 27 del 27/04/2017;

il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. 7 del 25.01.2011, come modificato dalla delibera G.C. n. 20 del 28.2.2013 integrato dall'appendice approvata con delibera G.C. n. 71 del 12.9.2013 e modificato dalla delibera G.M. 38 del 17.4.2014;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.2001, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2016

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, dai 7 (sette) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
- 4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2019, in NUMERO 2 RATE, con SCADENZA 15/06/2019 e 15/02/2020;
- 5) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2019 è versato al Comune di Pollone tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 F/24, oppure mediante bollettino di conto corrente postale nazionale;
- 6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) di dare atto che il PEF 2019 del Comune di Pollone risulta inferiore al PEF calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell'8/2/2018, esplicative dell'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013;
- 8) di fissare per l'anno 2019, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto di cui al successivo punto;
- 9) di approvare entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe relative al tributo Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, dando atto della sostanziale invarianza rispetto alle tariffe deliberate per l'esercizio 2018, ed aventi decorrenza 1/1/2019, come da allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
- 10) di istituire la tariffa per i "B&B" con decorrenza dall'1.1.2019, nella misura di 1,42493
- 11) di adeguare, eventualmente, se sarà necessario, successivamente all'approvazione di tali documenti, sia il Piano Economico Finanziario, sia il Piano Tariffario TARI 2019 entro i limiti temporali consentiti dalla legge;
- 12) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio digitale per quindici giorni consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 69/2009 e che il Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale;

14) Di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" alla voce "Provvedimenti adottati da organismi politici", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

15) In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Espressione dei pareri di cui all'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs del 18.08.2000 n. 267 in originale firmati.

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico (Ragioneria)	Favorevole	F.to:Giovanna CARITA'	
Parere Tecnico (Pol.Municipale)	Favorevole	F.to:Gianni BOSCOLO	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FERRARIS VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 24/01/2019 all'Albo Pretorio al n. 40 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Pollone, 24/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 03/02/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Pollone , 03/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale, in formato digitale.

F.to